



## **Versamento dello stipendio e protezione della salute durante la gravidanza e dopo il parto (congedo di gravidanza)**

### **1. Osservazioni introduttive**

Le insegnanti di scuola popolare hanno diritto a un'indennità in caso di maternità nel quadro delle disposizioni della legislazione federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità (cfr. legge federale sulle indennità di perdita di guadagno [legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG; RS 834.1]). Ha diritto all'indennità la donna che era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto, durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi e al momento del parto è una salariata oppure collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti (art. 16b cpv. 1 LIPG).

Il diritto inizia il giorno del parto e si estingue il 98° giorno o quattordici settimane dopo il parto. Il diritto all'indennità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa (cfr. art. 16c e 16d LIPG). L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera, la quale ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità (art. 16e LIPG). Conformemente all'art. 16h LIPG, i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore. Il Cantone dei Grigioni fa uso di questa regolamentazione.

Gli enti scolastici possono disciplinare autonomamente l'indennità di maternità nel quadro del diritto federale di rango superiore; in via sussidiaria trovano applicazione per analogia le disposizioni del diritto sul personale del Cantone (cfr. art. 56 cpv. 3 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni, legge sulle scuole popolari, LSP; CSC 421.000).

In sostanza, in caso di applicazione in via sussidiaria delle disposizioni cantonali del diritto sul personale fa stato quanto segue:

- Le insegnanti di scuola popolare nel Cantone dei Grigioni hanno diritto a un congedo maternità di 16 settimane a decorrere dal giorno del parto durante il quale viene corrisposto l'intero stipendio;
- Se il congedo maternità cade nelle vacanze, queste ultime non possono essere recuperate;
- Il rapporto di lavoro può essere disdetto al più tardi dieci giorni dopo il parto per la fine del congedo maternità.

## 2. Le disposizioni in materia nella legge sul personale

***Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (legge sul personale, LCPers; CSC 170.400)***

### **Art. 38 Versamento dello stipendio durante la gravidanza**

<sup>1</sup> Per la durata della comprovata inabilità al lavoro causa gravidanza viene corrisposto l'intero stipendio.

### **Art. 43a Congedo maternità**

<sup>1</sup> Dopo il parto, alla collaboratrice viene concesso un congedo pagato della durata di 16 settimane.

### **Art. 46a Protezione della salute in caso di gravidanza e maternità**

<sup>1</sup> Durante la gravidanza, la collaboratrice può assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso.

<sup>2</sup> La collaboratrice non può essere occupata durante le prime otto settimane dopo il parto e durante le otto settimane successive può esserlo solo con il suo consenso. Il Governo può prevedere che, in via eccezionale, per interventi lavorativi di scarsa entità è possibile derogare al divieto reciproco di occupazione. Se durante questo periodo la collaboratrice lavora di nuovo a tempo parziale o a tempo pieno, le viene corrisposto l'intero stipendio corrispondente a tali interventi.

***Ordinanza sul personale (OCPers; CSC 170.410)***

### **Art. 38 Obbligo di comunicare le assenze per malattia, certificato medico**

<sup>1</sup> Le assenze per malattia devono essere comunicate immediatamente al servizio.

<sup>2</sup> Le assenze per malattia che superano i cinque giorni lavorativi devono essere comprovate con un certificato medico. Quest'ultimo deve contenere il grado e la presumibile durata dell'inabilità al lavoro. In casi motivati il servizio può pretendere l'esibizione di un certificato medico prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi.

<sup>3</sup> Il certificato medico deve essere consegnato al servizio a destinazione dell'UP.

<sup>4</sup> Dopo aver sentito l'UP il Dipartimento può ordinare in ogni momento una visita da parte del medico di fiducia.

### **Art. 39 Versamento dello stipendio in caso di malattia**

<sup>3</sup> Il diritto del collaboratore al versamento dello stipendio si conforma alle assenze durante i precedenti 365 giorni e deve essere valutato mese per mese. Per i collaboratori

con un volume d'impiego variabile è determinante lo stipendio medio percepito nei dodici mesi precedenti l'inabilità al lavoro.

#### **Art. 43 Versamento dello stipendio durante la gravidanza**

<sup>1</sup> In caso di inabilità al lavoro causa gravidanza fanno stato per analogia l'articolo 38 e l'articolo 39 capoverso 3 frase 2.

#### **Art. 47 Malattia, gravidanza o infortunio durante le vacanze**

<sup>1</sup> I giorni di vacanza pregiudicati da malattia, gravidanza o infortunio possono essere recuperati, se la malattia, la gravidanza o l'infortunio impediscono lo scopo di riposo delle vacanze.

<sup>2</sup> Il diritto deve essere fatto valere con un certificato medico attestante l'inabilità al lavoro dal primo giorno.

<sup>3</sup> Se le vacanze vengono prese durante un'inabilità al lavoro parziale dovuta a malattia, gravidanza o infortunio, esse sono considerate prese per intero. Fanno eccezione i casi in cui vengono presi singoli giorni di vacanza.

#### **Art. 54a Congedo maternità**

<sup>1</sup> La collaboratrice deve comunicare il prima possibile al servizio, a destinazione dell'UP, il congedo maternità di cui intende beneficiare, presentando un certificato medico attestante la prevista data del parto.

<sup>2</sup> Il congedo maternità inizia a decorrere dal giorno del parto:

- a) se il neonato è in grado di vivere; o
- b) se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.

<sup>3</sup> ...

<sup>4</sup> Per il calcolo dello stipendio, in caso di volume di lavoro variabile, è determinante lo stipendio medio percepito nei dodici mesi precedenti il parto.

<sup>5</sup> Se non vi si oppongono gravi motivi di lavoro, su richiesta il servizio concede un congedo non pagato immediatamente dopo il congedo maternità pagato.

<sup>6</sup> La collaboratrice può disdire il rapporto di lavoro al più tardi dieci giorni dopo il parto per la fine del congedo maternità.

#### **Art. 57 Protezione della salute**

<sup>1bis</sup> Durante le prime otto settimane dopo il parto vige un divieto assoluto di occupazione. Durante le seconde otto settimane dopo il parto alla collaboratrice possono essere affidati, con il suo consenso, lavori che richiedono un onere temporale, fisico o di altro tipo di scarsa entità, se esiste un bisogno urgente. Il relativo stipendio pro rata temporis non

può superare l'importo indicato nell'articolo 34d capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101). La collaboratrice può revocare in ogni momento il proprio consenso.

### **3. Ulteriori informazioni generali**

Informazioni generali sull'indennità di maternità si possono trovare nell'opuscolo 6.02 "Indennità in caso di maternità" pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali disponibile sul sito: [www.ahv-iv.ch/Opuscoli](http://www.ahv-iv.ch/Opuscoli)).

Trovate ulteriori informazioni anche sul sito della Cassa cantonale di compensazione AVS all'indirizzo: [Indennità di maternità IM – IAS Cantone dei Grigioni](#).

In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS), tel. 081 257 27 36 oppure [info@avs.gr.ch](mailto:info@avs.gr.ch)

aprile 2025